


CONSIGLIO DI GESTIONE
RISERVA TECNICO AMMINISTRATIVO

dal 20 MAR. 2014 al 04 APR. 2014
Ragusa, il 20 MAR. 2014
IL RESPONSABILE



IL FUNZIONARIO ANNUO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



1258

COMUNE DI RAGUSA

N. 84
del 28 FEB. 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1111 DEL 16/10/2001 -
MODIFICHE

L'anno duemila quattromila il giorno Venerdì alle ore 12,05
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, In seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco inf. Federico Ricatto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti	Si	
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	Si	
3) geom. Massimo Iannucci	Si	
4) arch. Giuseppe D'Imartino		Si
5) arch. Stefanla Campo		Si
6) dr. Stefano Martorana	Si	

Assiste il

Segretario Generale dott.

me Maria Letizia Pittori.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 16970/Segr.Gen. 49 del 28/02/2014

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Alle foto': nota prot. n. 13704/2014
nota CISL del 26/2014
nota An. del 21/02/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
04 MAR. 2014 fino al 19 MAR. 2014 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

04 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE
(Licita Giovanni)

Certificato di Immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

28 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Marla Letizia Pittari

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia al capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04 MAR. 2014 al 19 MAR. 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04 MAR. 2014 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

04 MAR. 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da partire da

04 MAR. 2014

Ragusa, li



IL SEGRETARIO GEN.
LE FUNZIONI (Maria Rosaria Scialdone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231 – Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **20/03/2014 al 04/04/2014** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 07/04/2014

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **G.M. n. 84 del 28/02/2014** avente per oggetto: "**Regolamento dell'avvocatura comunale approvato con deliberazione di giunta comunale n° 1111 del 16/10/2001 - modifiche.**", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **20/03/2014 al 04/04/2014**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 07/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 84 del 28 FEB. 2014



COMUNE DI RAGUSA

SEGRETERIA
GENERALE

Prot. n. 16970 /Segr.Gen. 49 del 28/02/2014

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1111 DEL 16/10/2001 - MODIFICHE

La sottoscritta Dr.ssa Maria Letizia Pittari, Segretario Generale, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 1111 del 16/10/2001 la Giunta Municipale ha adottato la deliberazione avente ad oggetto: Regolamento speciale dell'Avvocatura comunale e disciplina relativa all'erogazione dei compensi professionali. Integrazione del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- che si rende necessario modificare tale regolamento per allinearla alle disposizioni del CCNL;
- che con nota 13704/43/S.G. del 18/2/2014 ha inviato l'informativa preventiva, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, alle OO.SS. e all'Avvocatura comunale (all.1);
- che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni della CISL FP (all. 2) e degli avvocati dell'ente (all.3);

In particolare, la CISL FP che chiede che non sia abrogato l'art. 12 rubricato <Fondo comune dell'Avvocatura>. Tale osservazione non può essere accolta poiché l'ARAN, in più occasioni, ha specificato che, trattandosi di compensi "professionali" che possono essere corrisposti esclusivamente agli avvocati in servizio presso gli enti locali a seguito di sentenza favorevole agli stessi, deve escludersi radicalmente che la medesima disciplina possa essere estesa, in via analogica, anche ad altre categorie di personale non rientranti espressamente nell'ambito di applicazione del citato art. 27 del CCNL del 14.9.2000;

Ritenuto, invece, di accogliere in parte le osservazioni degli Avvocati del Comune, anche in

considerazione del fatto che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 457, ha previsto che:
< A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.>;

Visto il testo recante il confronto fra il vecchio regolamento e le modifiche proposte dal Segretario Generale (all. 4);

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI ABROGARE l'art. 12 del Regolamento speciale dell'Avvocatura comunale e disciplina relativa all'erogazione dei compensi professionali. Integrazione del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- DI SOSTITUIRE come segue gli artt. 8-11 del Regolamento speciale dell'Avvocatura comunale e disciplina relativa all'erogazione dei compensi professionali. Integrazione del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi:

ART. 8

Cause vinte con sentenza di condanna della controparte

Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell'Ente il compenso da corrispondere all'Avvocatura è esclusivamente quello liquidato dal giudice. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive, e solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza di beni pignorabili o altre ragioni) verrà riconosciuto e liquidato da parte del Comune di Ragusa.

ART. 9

Cause vinte con sentenza recante compensazione integrale delle spese e senza pronuncia sulle spese

Nell'ipotesi di sentenza favorevole all'Ente con spese compensate in tutto, ovvero con l'indicazione "nulla per legge", ovvero ancora senza alcuna disposizione sulle spese, agli Avvocati comunali spetta un compenso pari ai parametri medi previsti dal D.M. 20/7/2012, n. 140, ridotto del 25%. La riduzione del 25% non si applica in vigore della disposizione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 457.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contendono.

ART. 10

Cause vinte con sentenza recante compensazione parziale delle spese poste a carico della controparte

In caso di compensazione parziale delle spese sarà riconosciuta all'Avvocatura comunale l'intera quota degli onorari e dei diritti posti a carico della parte soccombente, nonché il 50% della quota su cui è caduta la compensazione, determinata secondo i criteri del presente regolamento.

ART. 11

Cause transatte e giudizi perenti

Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'avvocatura comunale.

Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe) dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'Amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 28.02.2014

Il Dirigente


Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuna degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II, 28.02.2014

Il Dirigente


Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

28.02.2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Pittari



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:


1) Testo modificato

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Pittari)

Visto: L'Assessore al ramo



VECCHIO TESTO

TESTO MODIFICATO

ART. 8

Cause vinte con sentenza di condanna della controparte

Nelle cause vinte con sentenza recante condanna della controparte alla rifusione delle spese di causa avanti a qualunque Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa, anche in sede di sospensiva ed in qualunque grado di giudizio, le somme in questione spettano integralmente al professionista addetto al settore Avvocatura che ha difeso le ragioni dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, recepita la copia della sentenza, anticipa integralmente a carico del proprio bilancio, le somme liquidate dal giudice che saranno successivamente recuperate dal professionista per essere reimmesse nel bilancio.

Qualora la somma liquidata dal Giudice appaia, alla luce della tariffa professionale vigente, manifestamente non adeguata rispetto alla delicatezza della questione trattata ovvero per l'elevato valore della controversia, l'Amministrazione comunale corrisponde al dipendente Avvocato interessato, con le modalità di cui al presente articolo, la somma liquidata dal Giudice maggiorata di una percentuale da definirsi di volta in volta e, comunque, fino ad un massimo del 50% giusta liquidazione del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell'Ente il compenso da corrispondere all'Avvocatura è esclusivamente quello liquidato dal giudice. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive, e solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza di beni pignorabili o altre ragioni) verrà riconosciuto e liquidato da parte del Comune di Ragusa.

ART. 9

Cause vinte con sentenza recante compensazione integrale delle spese e senza pronuncia sulle spese

L'Amministrazione corrisponde al professionista dipendente che ha trattato la difesa della somma pari al 75% della somma che spetterebbe sulla base della tariffa professionale vigente al momento della liquidazione.

La somma che spetterebbe al professionista è calcolata sulla media aritmetica fra i valori minimi e quelli massimi previsti dalla tariffa per le cause della fattispecie.

Il trattamento come sopra indicato si attua in sede di decisione delle cause davanti al Giudice Amministrativo dove sia deciso sulla richiesta di sospensiva.

Nell'ipotesi di sentenza favorevole all'Ente con spese compensate in tutto, ovvero con l'indicazione "nulla per legge", ovvero ancora senza alcuna disposizione sulle spese, agli Avvocati comunali spetta un compenso pari ai parametri medi previsti dal D.M. 20/7/2012, n. 140, ridotto del 25%.

La riduzione del 25% non si applica in vigenza della disposizione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 457.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende.

ART. 10

Cause vinte con sentenza recante compensazione parziale delle spese poste a carico della controparte

L'Amministrazione anticipa a carico del proprio bilancio al professionista dipendente che ha trattato la difesa la somma integrale liquidata a carico della

In caso di compensazione parziale delle spese sarà riconosciuta all'Avvocatura comunale

controparte, che verrà successivamente recuperata per essere introitata al bilancio dell'Ente. La quota di spese compensata dal giudice è corrisposta dall'Amministrazione con lo stesso criterio e con le stesse modalità di cui al precedente art. 9.

l'intera quota degli onorari e dei diritti posti a carico della parte soccombente, nonché il 50% della quota su cui è caduta la compensazione, determinata secondo i criteri del presente regolamento.

ART. 11 Cause transatte e giudizi perenti

Ove la transazione preveda che la controparte versi le somme a titolo di rifusione - o partecipazione alla rifusione - delle spese di causa, l'Ente anticipa direttamente al dipendente professionista interessato le somme stesse che verranno, quindi, recuperate a carico della controparte e reintroitate al bilancio comunale.

Qualora la transazione prevede la compensazione integrale delle spese di causa al dipendente professionista interessato, l'Ente verserà una somma pari al 50% di quella risultante dalla media aritmetica fra i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa professionale vigente al momento della liquidazione per le cause del genere trattato.

Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'avvocatura comunale. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe) dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'Amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

ART. 12 Incentivo al personale

I compensi professionali come determinati nei precedenti articoli sono attribuiti nella misura dell'80% al professionista che ha difeso in giudizio le ragioni dell'Amministrazione.

Il professionista legale rinuncia al 20% del compenso a favore del personale appartenente al settore Avvocatura, ai sensi dell'art. 27 del CCNL – Code contrattuali.

Il dirigente dell'Avvocatura determina l'assegnazione del compenso ai dipendenti in relazione al grado di collaborazione offerta durante la causa.

Abrogato